|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SCHEDA DI CONSULTAZIONE SCHEMA EOW DA SPAZZAMENTO STRADALE**  **LEGENDA**   1. Inserire nella colonna 2 le modifiche che si propongono all’articolato e agli allegati. 2. Le proposte di modifiche inserite nella colonna 2 devono essere motivate nella colonna 3 “Osservazioni/motivazioni”. 3. Trasmettere il file finale (via PEC) ai seguenti indirizzi mail: [DISS@pec.mite. gov.it](mailto:DISS@pec.mite.%20gov.it); [EC@pec.mite.gov.it](mailto:EC@pec.mite.gov.it). | | | |
| **Articolo di riferimento** | **Proposta di modifica/integrazione**  *(inserire proposte di modifica al testo dell’articolato, in maniera puntuale e concisa)* | **Osservazioni/motivazioni**  *(inserire osservazioni o motivazioni a supporto delle modifiche proposte; max. 150 parole)* | **Eventuali altre note**  *(max 10 parole)* |
| **Art. 1**  **Oggetto e finalità**  1.Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, come risultante dalle definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e derivante dai rifiuti elencati nella Tabella 1 dell’allegato 1, cessa di essere qualificata come rifiuto a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  |  |  |
| 2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nella Tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo. |  |  |  |
| **Articolo 2**  **Definizioni**  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti: |  |  |  |
| a) “rifiuti inerti da spazzamento stradale”: i rifiuti costituiti da componente inerte non pericolosa, prodotti dalle operazioni di spazzamento stradale di cui alla lettera oo) dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elencati alla lettera a) dell’Allegato 1 al presente regolamento; |  |  |  |
| b) “componente inerte non pericolosa”: la componente di rifiuti solidi costituita da elementi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana; |  |  |  |
| c) “materiale inerte recuperato”: la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e delle disposizioni del presente Regolamento. |  |  |  |
| d) “lotto di inerte recuperato”: un quantitativo non superiore alle 2.000 tonnellate di materiale inerte recuperato; |  |  |  |
| e) “produttore di materiale inerte recuperato”: il gestore dell’impianto di recupero autorizzato per la produzione di materiali inerti recuperati (di seguito: impianto di recupero); |  |  |  |
| f) “dichiarazione di conformità”: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell’inerte recuperato; |  |  |  |
| g) “autorità competente”: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo. |  |  |  |
| **Articolo 3**  **Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**  1. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, e ai sensi dell’art.184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come materiale inerte recuperato se è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. |  |  |  |
| **Articolo 4**  **Scopi specifici di utilizzabilità**  1. Il materiale inerte recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. |  |  |  |
| **Articolo 5**  **Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni**  1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto da spazzamento stradale è responsabile della classificazione dei rifiuti. |  |  |  |
| 2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di materiale inerte recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di materiale inerte recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di materiale inerte recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |  |  |  |
| 3. Il produttore di materiale inerte recuperato conserva per cinque anni dalla data dall’invio all’Autorità Competente, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. |  |  |  |
| 4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, il produttore di materiale inerte recuperato preleva un campione da ogni lotto di materiale inerte recuperato prodotto in conformità alla norma UNI 10802. Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale inerte recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi. |  |  |  |
| **Articolo 6**  **Sistema di Gestione**  1. Il produttore di materiale inerte recuperato, eventualmente anche tramite l’accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio. |  |  |  |
| 2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, relative all’obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. |  |  |  |
| **Articolo 7**  **Monitoraggio**  1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il sistema ReCER (https://scrivaniarecer.monitorpiani.it/), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica valuta di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuto inerti da spazzamento stradale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. |  |  |  |
| **Articolo 8**  **Norme transitorie e finali**  1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di materiale inerte recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto. |  |  |  |
| 2. Nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di materiale inerte recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Nel caso in cui, all’entrata in vigore del presente decreto, l’autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di materiale inerte recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo. |  |  |  |
| 3. I materiali inerti recuperati prodotti fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto. |  |  |  |
| 4. A seguito dell’ottenimento dell’aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata, i produttori di materiale inerte recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto. |  |  |  |
| 5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto. |  |  |  |
| **Allegato 1**  **(Articolo 3)** |  |  |  |
| **a) Rifiuti ammissibili**  Per la produzione di materiale inerte recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti da spazzamento stradale non pericolosi identificati nella Tabella 1.  **Tabella 1** – Rifiuti ammessi per la produzione di inerti recuperati   |  | | --- | | 1. Rifiuti da spazzamento stradale: | | 20.03.03 residui della pulizia stradale | | 2. Altri rifiuti aventi composizione merceologica analoga: | | 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature (limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali) | |  |  |  |
| **b) Verifiche sui rifiuti in ingresso**  Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di materiale inerte recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore di materiale inerte recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.  Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.  Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:   * esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento; * controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; * accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo; * pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso; * stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata; * messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella l del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; * movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di inerte recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; * svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità. |  |  |  |
| **c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore**  I processi di trattamento dei rifiuti di cui alla lettera a) del presente Allegato e di recupero della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, come definita dalla lettera b) dell’articolo 2, finalizzati alla produzione di materiale inerte recuperato, avvengono mediante fasi meccaniche, quali, a mero titolo esemplificativo:   * vagliatura preliminare, * separazione delle frazioni indesiderate; * deferrizzazione; * lavaggio (tipo “*soil-washing*” o tecnologia di trattamento equivalente); * classificazione e selezione granulometrica.   Il processo di recupero deve soddisfare i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.  L’impianto deve essere dotato dei presidi ambientali minimi quali la presenza di aree pavimentate, impermeabilizzate e dotate di un sistema di raccolta di eventuali percolamenti, nonché di opportuni sistemi di aspirazione, con eventuale trattamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera.  Gli impianti tecnologici e tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere collocati all’interno di strutture coperte, chiuse e tamponate verso l’esterno.  Durante la fase di verifica di conformità e di giacenza dei materiali inerti recuperati, il deposito e la movimentazione interna nell’impianto che il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati se non per tipologie omogenee.  Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche. |  |  |  |
| **d) Requisiti di qualità degli inerti recuperati**  **d.1) Controlli sugli inerti recuperati**  Per ogni lotto di materiale inerte recuperato è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di materiale inerte recuperato prodotto previsti dall’Allegato 2 (articolo 4).  I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di materiale inerte recuperato con granulometria ≤ 2 mm (sabbia) destinati all’utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 del presente decreto.  I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di materiale inerte recuperato con granulometria ≤ 2 mm (sabbia) destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d) e e) dell’Allegato 2 del presente decreto.  Ai lotti di materiale inerte recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere f) e g) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l’amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2.  **Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Parametri** | **Unità di misura** | **Concentrazione limite di utilizzo** | | | | **Utilizzo di cui alla lettera a) dell’allegato 2** | **Utilizzi di cui alle lettere da b) a e) dell’allegato 2** | **Utilizzi di cui alle lettere f) e g) dell’allegato 2** | | Amianto | mg/kg espressi come sostanza secca | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | | **(IDROCARBURI AROMATICI)** | |  |  |  | | Benzene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 2 |  | | Etilbenzene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.5 | 50 |  | | Stirene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.5 | 50 |  | | Toluene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.5 | 50 |  | | Xilene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.5 | 50 |  | | Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2) | mg/kg espressi come sostanza secca | 1 | 100 |  | | **(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)** | |  |  |  | | Benzo(a)antracene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.5 | 10 |  | | Benzo(a)pirene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 10 |  | | Benzo(b)fluorantene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.5 | 10 |  | | Benzo(k)fluorantene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.5 | 10 |  | | Benzo(g, h,i)perilene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 10 |  | | Crisene | mg/kg espressi come sostanza secca | 5 | 50 |  | | Dibenzo(a,e)pirene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 10 |  | | Dibenzo(a,l)pirene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 10 |  | | Dibenzo(a,i)pirene | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 10 |  | | Dibenzo(a,h)pirene. | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 10 |  | | Dibenzo(a,h) antracene | mg /kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 10 |  | | Indenopirene | mg /kg espressi come sostanza secca | 0.1 | 5 |  | | Pirene | mg /kg espressi come sostanza secca | 5 | 50 |  | | Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3) | mg/kg espressi come sostanza secca | 10 | 100 |  | | Fenolo | mg/kg espressi come sostanza secca | 1 | 60 |  | | PCB | mg/kg espressi come sostanza secca | 0.06 | 5 |  | | C>12 | mg/kg espressi come sostanza secca | 50 | 750 |  | | Cr VI | mg/kg espressi come sostanza secca | 2 | 15 |  | | Materiali galleggianti *(4)* | cm3/kg | <5 | <5 |  | | Frazioni estranee *(4)* | % in peso | <1% | <1% |  |   *(1)  Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (miscroscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.*  *(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23):20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*  *(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*  *(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.* |  |  |  |
| **d.2) Test di cessione sui materiali inerti recuperati**  Ogni lotto di materiale inerte recuperato prodotto deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3.  Sono esclusi dal test di cessione i lotti di materiale inerte recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15.  Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.  Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.  **Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Parametri** | **Unità di misura** | **Concentrazione limite** | | Nitrati | mg/l NO3 | 50 | | Fluoruri | mg/l F | 1,5 | | Solfati | mg/l SO4 | 250 | | Cloruri | mg/1 Cl | 100 | | Cianuri | microgrammi/l Cn | 50 | | Bario | mg/l Ba | 1 | | Rame | mg/l Cu | 0.05 | | Zinco | mg/l Zn | | 3 | | Berillio | microgrammi/l Be | 10 | | Cobalto | microgrammi/l Co | 250 | | Nichel | microgrammi/l Ni | 10 | | Vanadio | microgrammi/l V | 250 | | Arsenico | microgrammi/l As | 50 | | Cadmio | microgrammi/l Cd | 5 | | Cromo totale | microgrammi/l Cr | 50 | | Piombo | microgrammi/l Pb | 50 | | Selenio | microgrammi/l Se | 10 | | Mercurio | microgrammi/l Hg | 1 | | COD | mg/l | 30 | | pH |  | 5,5 < > 12,0 | |  |  |  |
| **e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'inerte recuperato**  In Tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l’attribuzione della marcatura Ce al materiale inerte recuperato da spazzamento stradale.  **Tabella 4 – Norme tecniche per certificazione CE**   |  |  | | --- | --- | | **Norma** | **Titolo** | | UNI EN 13242 | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade | | UNI EN 12620 | Aggregati per calcestruzzo | | UNI EN 13139 | Aggregati per malta | | UNI EN 13043 | Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico | |  |  |  |
| **Allegato 2**  **(Articolo 4)** |  |  |  |
| **Scopi specifici ammessi per gli inerti recuperati**   1. Il materiale inerte recuperato è utilizzato per: 2. la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 3. la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; 4. la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; 5. la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; 6. l’impiego in miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; 7. il confezionamento di calcestruzzi; 8. il confezionamento di malte.   Le tipologie dei materiali inerti recuperati attraverso il processo di trattamento e di recupero della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, come definita dalla lettera b) dell’articolo 2, sono riconducibili alle seguenti tipologie commerciali:  a) sabbia: frazione con granulometria da 0,063 mm a 2 mm circa;  b) ghiaino: frazione con granulometria da 2 mm a 8 mm circa;  c) ghiaietto: frazione con granulometria da 8 mm a 20 mm circa.  In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo del materiale inerte recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.  **Tabella 5. Norme tecniche per l’utilizzo del materiale inerte recuperato**   |  |  | | --- | --- | | **Denominazione inerte recuperato** | **Norme tecniche di conformità** | | SABBIA 0,063 ÷ 2 mm | UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo  UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi  UNI EN 13139: Aggregati per malte  UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile | | GHIAINO 2 ÷ 8 mm | UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo  UNI EN 13043: Aggregati per conglomerati bituminosi  UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile | | GHIAIETTO 8 ÷ 20 mm | UNI EN 13242: Aggregati per opere di ingegneria civile |   Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.  Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento. |  |  |  |
| **Allegato 3**  **(Articolo 5)** |  |  |  |
| **Dichiarazione di conformità (DDC)**  Allegato |  |  |  |